

CONVENZIONE EX ART. 1 COMMA 124 L. 145/2018 CON LE MODALITA' DI CUI ALL'ART. 18 - **PERSONALE UTILIZZATO A TEMPO PARZIALE MEDIANTE CONVENZIONE CCNL PERSONALE NON DIRIGENTE FL - PER L'UTILIZZO CONGIUNTO, TEMPORANEO E A TEMPO PARZIALE DI UNA DIPENDENTE DEL COMUNE DI ALBINEA CON PROFILO DI FUNZIONARIO TECNICO - AREA DEI FUNZIONARI E DELL'ELEVATA QUALIFICAZIONE A FAVORE DEL COMUNE DI REGGIO EMILIA - PERIODO DAL 19/10/2026 AL 18/01/2027, SALVO PROROGA.**

L'anno 2026 (data della firma digitale)

TRA

Il COMUNE DI ALBINEA, con sede in Piazza Cavicchioni 8 - C.F. e P.Iva 00441130358, rappresentata dalla Dott.ssa Francesca Bergonzini - Responsabile dell'Area Amministrativa e Servizi istituzionali, domiciliato per la carica presso l'Ente medesimo

E

Il COMUNE DI REGGIO EMILIA con sede in Piazza Prampolini n. 1, C.A.P. 42121 Comune Reggio Emilia (RE), codice fiscale 00145920351 nella persona della Dott.ssa Medicina Isabella in qualità di Dirigente del Servizio Risorse Umane e Organizzazione del Comune di Reggio Emilia, domiciliata per la carica presso il Comune di Reggio Emilia, in esecuzione del decreto di nomina del Sindaco P.G. n. n. 85987 del 28/03/2025;

Premesso che:

- l'art. 1, comma 124, della Legge del 30 dicembre 2018, n. 145, nella parte in cui dispone che: *“Al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, gli enti locali possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti cui si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto funzioni locali per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo, mediante convenzione e previo assenso dell'ente di appartenenza. La convenzione definisce, tra l'altro, il tempo di lavoro in assegnazione, nel rispetto del vincolo dell'orario settimanale d'obbligo, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore. Si applicano, ove compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 14 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto delle regioni e delle autonomie locali del 22 gennaio 2004”*;
 - il consolidato orientamento della magistratura contabile, secondo cui la disposizione sopra riportata consente *“[...] di utilizzare personale di altri Enti per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo (le 36 ore settimanali) senza che questo configuri un autonomo rapporto di lavoro a tempo parziale. In tal caso, l'Ente di appartenenza deve prestare il suo previo assenso e regolare, mediante convenzione, i modi e i tempi di utilizzo del lavoratore nonché le modalità di ripartizione dei relativi oneri finanziari. Trattasi di fattispecie concreta a sé stante che individua una modalità di utilizzo reciproco del dipendente pubblico da parte di più Enti”* (Deliberazione n. 23/SEAUT/2016/QMIG);
 - l'art. 18 CCNL COMPARTO FL PERSONALE NON DIRIGENZIALE, che prevede:
 - “1. Al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, gli enti possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti cui si applica il presente CCNL per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo, mediante convenzione. La convenzione definisce, tra l'altro, il tempo di lavoro in assegnazione, nel rispetto del vincolo dell'orario settimanale d'obbligo, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore.
 2. Il rapporto di lavoro del personale utilizzato a tempo parziale è gestito dall'ente di provenienza, titolare del rapporto stesso, previa acquisizione dei necessari elementi di conoscenza da parte dell'ente di utilizzazione.
 3. La contrattazione collettiva integrativa dell'ente utilizzatore può disciplinare, con oneri a carico del proprio Fondo, forme di incentivazione economica e di riconoscimento di trattamenti accessori collegati alla prestazione a favore del personale assegnato a tempo parziale, secondo la disciplina dell'art. 59 (Fondo risorse decentrate: utilizzo).
 4. Al personale utilizzato a tempo parziale compete, con oneri a carico dell'ente utilizzatore, il rimborso delle sole spese sostenute alle condizioni e nei limiti indicati nell'art. 57 (Trattamento di trasferta) del CCNL 16.11.2022.
- [omissis]”;

Tutto ciò premesso e considerato:

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1

Il Comune di Albinea autorizza la propria dipendente assunta a tempo determinato e pieno ai sensi dell'art. 110, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, Arch. _____, con profilo di Funzionario Tecnico - Area dei Funzionari e delle elevate qualificazioni, a svolgere la propria attività presso il Comune di Reggio Emilia dal 19.10.2026 al 18.01.2027, entro l'orario ordinario di lavoro, per un totale medio di 9 ore settimanali del tempo lavoro da articolarsi su base bi-settimanale nel seguente modo: 6 ore/settimana (da svolgersi in una unica giornata lavorativa) e 12 ore/settimana (da svolgersi in due giornate lavorative) presso il Comune di Reggio Emilia al fine di portare a

compimento il progetto EPC relativo alla gestione degli immobili comunali, progetto assegnato alla professionista ed in fase avanzata di elaborazione, con assegnazione all'U.d.P. RE-ACTS.

Le attività che verranno svolte presso il Comune di Reggio Emilia, in relazione alle esigenze organizzative dello stesso, non dovranno creare pregiudizio al corretto svolgimento del rapporto di lavoro con il Comune di Albinea. Le giornate di svolgimento dell'attività presso il Comune di Reggio Emilia verranno concordate tra le parti.

L'Arch. _____ presta il proprio consenso e a tal fine controfirma il presente accordo.

Articolo 2

La titolarità e la gestione del rapporto di lavoro dell'Arch. _____ rimangono in capo al Comune di Albinea, a cui compete la gestione degli istituti connessi con il servizio della dipendente autorizzata (assenze per malattia, permessi, congedi, aspettative, etc...), ai sensi dell'art. 18, comma 2, del C.C.N.L. 23.02.2026, previa acquisizione dei necessari elementi di conoscenza da parte dell'ente di utilizzazione.

Il Comune di Albinea in qualità di titolare del rapporto di lavoro gestirà il cartellino della dipendente in utilizzo condiviso: a tal fine, il Dirigente/Responsabile di riferimento dell'Ente utilizzatore comunicherà all'Amministrazione di appartenenza i giorni, gli orari in cui l'interessato ha svolto l'attività presso l'Ente utilizzatore, entro e non oltre il giorno 5 del mese successivo a quello di riferimento.

L'effettuazione di eventuali ore di lavoro straordinario presso il Comune di Reggio nell'Emilia potrà avvenire solo ed esclusivamente se saranno poste a carico del fondo straordinari del Comune di Reggio nell'Emilia e solo nelle giornate individuate all'Articolo 1, esclusivamente a queste condizioni:

- le maggiori prestazioni orarie prestate a favore del Comune di Reggio Emilia potranno essere lavorate dall'interessata presso il Comune di Reggio Emilia e, qualora non direttamente autorizzate e rimborsate da questo, dovranno essere recuperate entro il periodo dell'assegnazione sulle ore assegnate al Comune di Reggio nell'Emilia;
- gli Enti convengono che le ore di lavoro non prestate a favore dell'Ente utilizzatore saranno recuperate d'intesa tra i due Enti.

La durata media dell'orario di lavoro non può in ogni caso superare, per ogni periodo di sette giorni, le quarantotto ore comprensive delle ore di eventuale lavoro straordinario.

Articolo 3

Il presente accordo sarà risolto nei seguenti casi: a) per cessazione del rapporto di lavoro della dipendente con l'Ente di provenienza; b) alla scadenza del termine di cui al precedente art. 1, fatta salva eventuale proroga; c) mutuo consenso formalmente espresso da entrambi gli Enti; d) per recesso unilaterale da parte di un solo Ente, previo preavviso di almeno 15 giorni da parte dell'Ente recedente; e) per il venir meno del consenso della dipendente, comunicato a entrambi gli Enti. In tal caso la cessazione decorre dal quindicesimo giorno dalla formale comunicazione della dipendente.

Articolo 4

Relativamente alla ripartizione degli oneri finanziari:

- per l'espletamento delle attività a favore del Comune di Reggio Emilia, per l'intero periodo di validità dell'accordo, sarà riconosciuto al Comune di Albinea il rimborso degli oneri sostenuti per la retribuzione corrisposta alla dipendente a titolo di retribuzione lorda, in relazione all'effettiva prestazione lavorativa eseguita nei periodi di cui all'art. 1.

Tali oneri saranno così quantificati:

- quota parte della retribuzione lorda complessiva;
- quota parte relativa alle giornate svolte presso il Comune di Reggio Emilia, dell'indennità ad personam, attribuita dal Comune di Albinea;
- oneri contributivi e assicurativi connessi ai punti precedenti;
- ai sensi del comma 2, art. 11 D. Lgs. 446/97, l'IRAP per i compensi relativi alla quota parte di assegnazione resta a carico dell'ente utilizzatore e quindi del Comune di Reggio Emilia;
- non verrà rimborsata dal Comune di Reggio Emilia alcuna quota aggiuntiva relativa a indennità di specifiche responsabilità o incarichi di Elevata Qualificazione (posizione e risultato) comunque denominate, attribuite all'Arch. _____ da parte del Comune di Albinea;

- il trattamento spettante alla dipendente in ragione di eventuali missioni autorizzate nel periodo di assegnazione presso il Comune di Reggio Emilia sarà totalmente a carico del Comune utilizzatore e da quest'ultimo direttamente erogato alla dipendente;
- i buoni pasto che la dipendente maturerà durante il periodo di assegnazione verranno erogati direttamente dall'Ente utilizzatore che comunicherà al Comune di Albinea l'importo soggetto a tassazione;
- nessuna spesa relativa ai trasferimenti presso la sede di lavoro del Comune di Reggio Emilia e presso la sede di lavoro del Comune di Albinea (c.d. trattamento di trasferta) è dovuta dal Comune di Albinea e dal Comune di Reggio Emilia alla dipendente, Arch. _____, per l'intero periodo di vigenza del presente accordo.

Articolo 5

Le Parti convengono che tutte le informazioni ed i procedimenti di cui la dipendente autorizzata verrà a conoscenza nello svolgimento della prestazione lavorativa oggetto del presente accordo sono da considerarsi riservati e, pertanto, non divulgabili. In tal senso la dipendente si obbliga ad adottare tutte le cautele necessarie a tutelare la riservatezza di informazioni e dati. Le Parti, altresì, dichiarano che i dati personali verranno trattati nel rispetto della normativa vigente in materia di trasparenza amministrativa e di tutela della privacy.

Articolo 6

Le Parti, danno atto dell'insussistenza di cause ostative e/o di incompatibilità, sia di diritto che di fatto, o di situazioni di conflitto d'interesse, anche potenziali, nei confronti del dipendente autorizzato, il quale espressamente conferma, controfirmando il presente accordo.

Articolo 7

Tutte le controversie che dovessero insorgere fra le Amministrazioni in relazione all'esecuzione del presente accordo dovranno essere risolte con bonaria composizione. Qualora non si raggiunga un accordo, si procederà a risoluzione.

Articolo 8

Per quanto non previsto dal presente accordo si fa rinvio alle norme di legge e contrattuali vigenti in materia di personale non dirigenziale delle Funzioni Locali nella cui cornice potranno concretarsi, all'occorrenza, specifiche intese tra le Amministrazioni interessate.

Si provvederà a registrazione solo in caso d'uso a termini di legge.

Letto, approvato e sottoscritto.

Albinea, data della firma digitale
per il Comune di Albinea
la Responsabile dell'Area amministrativa Servizi istituzionali
Dott.ssa Francesca Bergonzini

Reggio Emilia, data della firma digitale
per il Comune di Reggio Emilia
la Dirigente del Servizio Risorse Umane e Organizzazione
Dott.ssa Isabella Medicina

PER CONSENSO

Arch. _____